

Relazione tecnica

Art. 1 del ddl di conversione (em. X1.0.1000) - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari

La disposizione proposta prevede la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare, da un lato, risparmi di spesa e, dall'altro, introdurre nel sistema elementi di efficienza, anche attraverso la riallocazione ottimale del personale, amministrativo e di magistratura, per sopperire a carenze strutturali dell'organico nonché a realizzare virtuose economie di scala, grazie alla specializzazione delle funzioni ed alla concentrazione delle sedi.

La proposta emendativa prevede, in particolare:

- a) la riduzione e l'accorpamento degli uffici giudiziari di primo grado, individuati in misura pari al 19,4% del totale degli uffici giudicanti e del 24,8% di quelli requirenti;
- b) la riduzione e l'accorpamento ai tribunali limitrofi del 50% delle sezioni distaccate di tribunale;
- c) la riduzione del 71,9% degli uffici del giudice di pace dislocati in sedi diverse da quelle circondariali.

La riduzione degli uffici di cui ai punti a), b) e c) comporta complessivi risparmi di spesa valutabili a consuntivo in circa 60 milioni di euro con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incompressibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione.

In particolare, i risparmi complessivi stimati derivano:

- a) dai minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, risparmi stimati sulla base del 90% dei rimborsi erogati annualmente;
- b) dalla riduzione delle altre spese di funzionamento sostenute dall'amministrazione in misura pari all'10% delle spese totali sostenute per l'apparato giudiziario;
- c) dalla riduzione delle spese del personale proveniente dagli enti locali e comandato presso gli uffici del giudice di pace.

In particolare va evidenziato che per gli accorpamenti dei soli uffici di procura, il risparmio sul contributo dovuto ai comuni è stimabile in misura pari al 10% del contributo stesso.

Come già accennato i citati risparmi sono stimati sulla base di criteri di estrema prudenza e non vengono considerati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto verificabili solo a consuntivo.

